

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2259-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**
col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
e col **Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Kenya, firmato a Roma il 16 settembre 1996, rappresenta un passo importante in vista delle possibili occasioni di sviluppo e cooperazione tra i due paesi firmatari dell'accordo.

La ratifica di questo accordo offrirà agli operatori economici italiani, interessati ad investire in Kenya, un più completo quadro normativo volto a tutelare e garantire le possibili operazioni di investimento.

Il Governo keniano ha già da tempo intrapreso un processo di ammodernamento e di promozione degli investimenti. Dal 1994, su invito delle istituzioni finanziarie internazionali, ha introdotto delle importanti e necessarie riforme nella propria economia, come l'abolizione delle licenze all'importazione, la liberalizzazione valutaria e la possibilità per gli operatori stranieri di operare sul mercato immobiliare locale.

Molti sono stati gli incontri che il Governo keniano ha voluto realizzare per promuovere gli investimenti, ponendo in evidenza la stabilità politica che caratterizza il paese e la ferma volontà di proseguire sulla strada della promozione del settore privato.

Proprio in relazione al processo di liberalizzazione dell'economia, avviato dal Governo keniano, e considerato l'aumento dell'interscambio commerciale registrato sin dal 1994, risulta particolarmente importante fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori italiani interessati ad investire in Kenya, anche in vista dei vari processi di

privatizzazione in corso, come quelli dell'energia o delle telecomunicazioni, offriranno possibilità di inserimento di imprese italiane in questi importanti progetti di sviluppo.

L'applicazione dell'accordo prevede, inoltre, una serie di importanti garanzie in riferimento al ciclo completo che segue l'investimento cercando di escludere azioni discriminatorie e ingiustificate, assicurando anche la corresponsione di un equo indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, danni causati da conflitti, guerre o stati di emergenza nazionale.

L'accordo prevede in tema di regolamento delle controversie la scelta da parte dell'investitore di ricorrere ai tribunali locali o all'arbitrato internazionale con la possibilità di rivolgersi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Questo accordo rappresenta sicuramente un passaggio di fondamentale importanza in un'ottica di rilancio della cooperazione con il continente africano, sottolineando la necessità dei contributi offerti dal capitale privato.

L'attuazione dell'accordo non prevede maggiori oneri a carico dello Stato.

Le eventuali spese, per la risoluzione delle controversie, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale locale verranno coperte con gli stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

BOCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

3 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

27 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

